

SEMPLIFICAZIONI – L. 182/2025

Art. 185-bis deposito temporaneo prima della raccolta

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

L'art. 5 L. 182/2025 modifica l'art. 185-bis Dlgs. 152/2006 permettendo di estendere il deposito temporaneo (produttori) in altri luoghi non solo presso il punto vendita.

La modifica al D.lgs. 152/2006, art. 185-bis, comma 1, lettera b), amplia i luoghi in cui i distributori possono effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore. **Oltre ai locali del punto vendita**, che ad oggi costituivano uno spazio ristretto e spesso non sufficiente (si pensi ad esempio ad un grande magazzino) sarà possibile utilizzare:

- Aree di pertinenza del punto vendita (es. cortili, magazzini esterni, zone di carico/scarico).
- Altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori (es. magazzini distaccati, depositi aziendali separati).
- Spazi messi a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori (EPR), come hub centralizzati utilizzati da più distributori.

Questa modifica mira a risolvere problemi logistici, soprattutto per punti vendita con spazi limitati o catene con molti negozi, permettendo una gestione più efficiente dei rifiuti.

Gli EPR (Extended Producer Responsibility) sono sistemi di responsabilità estesa del produttore. Si tratta di consorzi o organismi collettivi che gestiscono il recupero e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dai prodotti immessi sul mercato dai produttori. Esempi di EPR includono CONAI (imballaggi), COREPLA (plastica), COMIECO (carta/cartone), ECOPEL e ERION (RAEE). Questi sistemi possono mettere a disposizione spazi centralizzati per il deposito dei rifiuti.

Si comprende che fino al 18.12.2025 gestire in deposito temporaneo fuori dai punti vendita può portare a pene e sanzioni aggravate e aumentate dal Dlgs. 116/2025 (anche per l'art. 256 Dlgs. 152/2006).

Di seguito l'art. 185-bis novellato:

Art. 185-bis Dlgs. 152/2006:

1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

.....

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita, **nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori;**